

Applicazione dei principi di revisione legale nella definizione
del piano di risanamento
e
i principi di attestazione

I principi di revisione

I principi di revisione sono dettagliati documenti che esprimono le regole di comportamento etiche e tecniche cui un revisore deve attenersi nello svolgimento della sua attività e **nell'esprimere il giudizio sul bilancio.**

Per l'Italia il riferimento è ai **Principi ISA Italia**

Presentazione degli ISA sul portale del MEF – Revisione Legale

I principi di revisione ISA Italia e i relativi aggiornamenti sono **adottati** con determina del Ragioniere generale dello Stato e sono **predisposti** con la collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)) su base convenzionale, e CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

Nella definizione del piano ?

Senz'altro, si.

Perché l'attività di revisione è indispensabile per la coscienza approfondita della realtà aziendale in crisi; conoscenza senza la quale nessuna ipotesi di risanamento del debito può disporsi

Non sono quindi solo utilizzabili per le attività di attestazione

Fermo restando che per le attestazioni rimangono riferimento
obbligatorio

Art. 56 c. 3
- Piano
attestato

Un **professionista** indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

Art. 57 c. 4 -
Accordi di
ristrutturazione
dei debiti

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei....

Art. 62 c. 2
lett. d -
Convenzione
di moratoria

...occorre che:
d) un **professionista** indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi....

Art. 64 bis c.
3 - Piano di
ristrutturazio
ne soggetto a
omologazione

Un **professionista** indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Art. 87 c. 3
Concordato
preventivo

Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un **professionista** indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che

Art. 284 c. 3
Concordato,
accordi di
ristrutturazione
e
piano attestato
di gruppo

Un **professionista** indipendente attesta:
a) la veridicità dei dati aziendali;
b) la fattibilità del piano o dei piani;
c)....

Art. 2423 c.2 c.c

Veridicità dei dati aziendali

Fattibilità del piano

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano e nelle attestazioni

Principi ISA Italia

Emanati da boards internazionali e recepiti nell'ordinamento italiano, sono suddivisi, allo stato, in circa 40 corposi documenti (compreso 3 documenti introduttivi ai principi stessi). Sono reperibili sul sito del MEF e trattano molteplici diversi profili.

Naturalmente non tutti possono trovare applicazione in tutte le loro sfaccettature in sede di definizione di un piano o per la sua attestazione.

Ma....

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano e nelle attestazioni

(segue) Principi ISA Italia

...:

- I) contengono principi generali validi per qualunque attività di verifica
- II) esplicitano tecniche di revisione anche molto comuni e già presenti negli anteriori «Principi di Revisione» emanati dall' CNDCEC

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano e nelle attestazioni

Principi generali validi per qualunque attività di verifica: alcuni esempi

- I) Profili etici (l'indipendenza, l'integrità, l'obiettività, la competenza e la diligenza professionale, la riservatezza, il comportamento professionale): **ISA Italia 200**;
- II) Profili attinenti all'approccio e atteggiamento («scetticismo professionale», «giudizio professionale»): **ISA Italia 200**;
- III) Profili attinenti alle tecniche di revisione

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano e nelle attestazioni

Profili attinenti alle tecniche di revisione

- I) Sull' esame e la conservazione della documentazione contabile: ISA Italia 230;
- II) Sulla pianificazione della revisione contabile: ISA Italia 300;
- III) Sulla identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi: ISA Italia 315
- IV) Sulla «significatività»: ISA Italia 320 e ISA Italia 450
- V) Sulla continuità aziendale: ISA Italia 570
- VI) Sugli elementi probativi, e sulla preminenza delle fonti «esterne» rispetto alle «interne»: ISA Italia 500 e ISA Italia 505

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano e nelle attestazioni

Profili attinenti alle tecniche di revisione: preminenza delle fonti «esterne»

«Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 indica che l'attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura e dipende dalle circostanze specifiche in cui sono acquisiti.

Tale principio di revisione include altresì le seguenti considerazioni di carattere generale applicabili agli elementi probativi:

- *gli elementi probativi sono più attendibili quando sono acquisiti da fonti indipendenti esterne all'impresa;*
- *gli elementi probativi acquisiti direttamente dal revisore sono più attendibili di quelli acquisiti indirettamente o per deduzione;*
- *gli elementi probativi sono più attendibili ove esistano in forma documentale, sia essa cartacea, elettronica od in altro formato»*

(da ISA Italia 505)

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano e nelle attestazioni

Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

Tecniche di revisione anche molto comuni e già presenti negli anteriori «Principi di Revisione» emanati dall' CNDCEC

1) Le conferme esterne: **le circolarizzazioni:**

- banche;
- clienti;
- fornitori;
- consulenti (avvocati, fiscalisti, del lavoro, ecc.);
- datori e/o committenti di lavoro;
- depositari;
- garanti;
- ecc..

Utilizzabili (sempre
con «ragionevolezza»
e «proporzionalità»)

(scrive l'interessato e chiede di rispondere al «revisore», con standard e tecniche predefinite – Isa Italia 505)

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano e nelle attestazioni

(segue) Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

II) Le conferme esterne: l'accesso alle banche dati pubbliche e le richieste agli Enti:

- Anagrafe Tributaria presso A.E.
- AE, AdER., INPS, INAIL, ecc, con anche le certificazioni richieste dal CCII (artt. 39 e 88 con obbligo di rilascio previsti dagli artt. 363 e 364)
- Catasto e conservatoria dei registri immobiliari
- PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- Capitanerie di Porto e Registri Navali
- Gestori di Albi ed Elenchi pubblici
- Ecc...

(segue) Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

III) Verifiche fisiche:

- Conta fisica di cassa;
- Inventario delle merci (ISA Italia 501)
- Inventario beni mobili
- Ricognizione stato dei luoghi

IV) Verifiche di valori

- Esame di prezzi di acquisto e di vendita delle merci (ISA Italia 501), con tecniche campionarie
- Criteri di uso delle stime (ISA Italia 540)

Utilizzabili (sempre con
«ragionevolezza» e
«proporzionalità»)

(segue) Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

V) «Procedure alternative» (alla circolarizzazione) e integrative:

- Per i saldi bancari:
 - riscontro su estratti conto; riconciliazioni bancarie
 - verifica documentazione contrattuale e andamenti rapporti
- Per i saldi dei clienti:
 - verifica degli incassi successivi (ISA Italia 560);
 - verifica di *ageing*
 - verifica documenti amministrativi (contratti, DDT, ecc)
 - verifiche di solvibilità dei debitori
- Per i saldi dei fornitori:
 - ricerca delle passività non registrate (ISA Italia 560)
 - verifica di *ageing* (per eventuali situazioni non «sistematiche»)
 - verifica documenti amministrativi (contratti, DDT, ecc)

(segue) Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

VI) Procedure «alternative» e «integrative» per le verifiche dei **rapporti con le «parti correlate»**

A tali rapporti è integralmente dedicato l'ISA Italia 550 che raccomanda una particolare attenzione per la delicatezza dell'area connaturata a rischio di frodi, sia per la identificazioni dei rapporti, sia per il loro svolgimento e per i saldi che esprimono. Tra le varie, individuate le parti correlate, si verifica se le operazioni sono concluse con logiche di mercato. E cioè:

«Un'operazione conclusa secondo termini e condizioni come quelle tra un compratore e un venditore disponibili a concludere la transazione che non siano tra loro correlati e agiscano indipendentemente l'uno dall'altro, perseguendo ciascuno i propri interessi».

Cosa, si può immaginare, non sempre agevole.

Verifica e quindi l'attestazione della **veridicità dei dati aziendali**



Principi di revisione

4.2. Il concetto di **veridicità**

4.2.1. L'espressione "**veridicità**" utilizzata nel CCII non può essere intesa nel senso di "verità oggettiva", quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell'informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un'informazione attendibile e imparziale.

Principi di attestazione

Next

I principi di revisione esprimono le regole di comportamento etiche e tecniche cui un revisore deve attenersi nello svolgimento della sua attività e nell'esprimere il giudizio su un bilancio.

Per l'Italia il riferimento è ai **Principi ISA Italia**

L' 8 maggio 2024 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato una ultima versione dei "**PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO**" ([link](#)).

Rappresentano senz'altro la guida in tema di valutazioni e attestazioni nell'ambito delle procedure concordate per la soluzione delle crisi d'impresa.

Nel documento sono trattati numerosi delicati argomenti tra i quali, in particolare, quelli relativi a:

- (i) nomina e all'accettazione degli incarichi;
- (ii) verifiche **sulla veridicità dei dati aziendali**;
- (iii) diagnosi **delle cause e dello stato di crisi**;
- (iv) verifiche sulla **fattibilità del piano**;
- (v) valutazioni sulla **convenienza della proposta e «miglior soddisfacimento dei creditori»**
- (vi) relazioni di attestazione e documentazione del lavoro
- (vii) attività successive all'attestazione: monitoraggio, e integrazioni o modifiche dei piani
- (viii) responsabilità dell'attestatore: civile e penale

I principi di attestazione dei piani di risanamento: la declinazione del concetto di veridicità dei dati aziendali

Alcune indicazioni di particolare interesse in tema di veridicità dei dati aziendali:

4.3. Il perimetro della verifica sulla veridicità

4.3.1. L'Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel Piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, **circoscrivendo il proprio perimetro di controllo ai dati di partenza del Piano** (d'ora in avanti "Base dati contabile" o "Spalla di Piano"), su cui si fondano le previsioni del Piano.

Però secondo la Cassazione

(segue) I principi di attestazione dei piani di risanamento: la declinazione del concetto di veridicità dei dati aziendali

Cass. 36401 del 29/12/2023

«L'attestazione di veridicità dei dati aziendali ex art. 161, comma 3, l.fall. non è un'attività asettica ed astratta, ma è calata in un contesto concordatario al cui interno è espressamente finalizzata a consentire ai creditori di avere una visione chiara, esaustiva ed affidabile dell'azienda – **in modo da comprendere anche l'iter che ha portato l'imprenditore ad interpellarli sulla possibilità di concordare una risoluzione della crisi alternativa al fallimento** (...).»

(segue) I principi di attestazione dei piani di risanamento: la declinazione del concetto di veridicità dei dati aziendali

Ed inoltre:

Cass. n. 15230/2023 del 30/05/2023

«Tali informazioni, oggettivamente chiare, **non debbono solo riguardare fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo, bensì debbono avere per oggetto anche accadimenti, anteriori a tale momento, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione dall'imprenditore offerta della propria crisi, hanno determinato la consistenza del proprio patrimonio** (nelle sue componenti del passivo e dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori), onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta relativa all'approvazione della proposta mediante l'espressione del voto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017)».

(segue) I principi di attestazione dei piani di risanamento: la declinazione del concetto di veridicità dei dati aziendali

Va però detto che i principi enunciati dalla Corte di legittimità non sono tuttavia affatto trascurati nei principi di attestazione che li riprende al paragrafo 11 in tema di responsabilità civile dell'attestatore, dove è chiarito che:

Tale circostanza impone all'Attestatore di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia, fornendo ai creditori e eventualmente al giudice una visione chiara, esaustiva e affidabile della situazione in cui versa l'impresa, in modo da comprendere l'*iter* che ha condotto l'impresa stessa a tentare e a proporre una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale; di talché andrà prestata attenzione anche agli accadimenti preconcorsuali ritenuti determinanti, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo logico-temporale, ai fini della ricostruzione del patrimonio dell'impresa al momento di accesso allo strumento di regolazione della crisi (Cass. Civ. Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36401). Considerate le importanti funzioni che l'ordinamento attribuisce all'attestatore e

(segue) I principi di attestazione dei piani di risanamento: la declinazione del concetto di veridicità dei dati aziendali

Alcune indicazioni di particolare interesse in tema di veridicità dei dati aziendali (**par. 4.3.6**):

- 1) *«Le procedure da svolgere non costituiscono una revisione contabile completa (...), non comportano l'espressione di un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale emergente dalla contabilità aziendale (...) sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del piano nel suo insieme (.....) **il richiamo ai principi di revisione nazionali ed internazionali deve essere inteso come riferimento a “tecniche di revisione” che l'Attestatore può impiegare come strumenti metodologici e ispiratori del lavoro di attestazione»***

Deve tuttavia ritenersi non trattarsi di una mera facoltà, ma di **obbligo** di applicazione nei limiti di ragionevolezza e di discrezionalità guidata dal principio di proporzionalità

Principi di revisione esplicitamente richiamati dai Principi di attestazione

4.3.7. Tenuto conto della natura diversa del lavoro e dei tempi normalmente limitati, a titolo puramente indicativo, l'Attestatore può trovare utili spunti nei principi di revisione ISA Italia, applicandoli per quanto compatibili.

4.3.8. Il possibile utilizzo dei principi di revisione o di parti di essi, o di indicazioni negli stessi contenuti, avviene considerando la tipologia di lavoro dell'Attestatore e la ridotta disponibilità di tempo generalmente concessagli. Eventuali limitazioni di tempo o di disponibilità e la non immediata reperibilità degli elementi informativi necessari, possono essere indicate nella relazione. Resta inteso che la disponibilità di un arco temporale eccessivamente ristretto, ovvero la mancata disponibilità dei dati aziendali non possono costituire esonero delle responsabilità dell'Attestatore.

4.3.9. In coerenza con i principi di revisione, l'Attestatore può svolgere controlli a campione. Sarà compito dell'Attestatore definire le modalità con le quali effettuare le attività di selezione del campione.

I principi di attestazione dei piani di risanamento: (segue) cause della crisi

Una volta individuata la diagnosi delle cause della crisi è necessario appurare l'adeguatezza degli «**interventi operativi**» e «**interventi strategici**» previsti nel piano.

I primi «*sono consigliabili quando la crisi dipende da fattori interni all'azienda, come la inadeguatezza della Direzione aziendale, del controllo finanziario e della gestione della liquidità*».

I secondi, invece, «*sono necessari quando la crisi è causata da fattori esterni ascrivibili, ad esempio, alla diminuzione della domanda in ragione della maturità del prodotto, all'attività dei concorrenti, nonché a eventi di natura straordinaria come calamità naturali o accadimenti con forte impatto sull'attività delle aziende e sull'intera economia*».

Gli interventi di tipo strategico si focalizzano in genere sul *core business* aziendale, cercando di separare le aree strategiche profittevoli da quelle economicamente non vantaggiose che saranno le prime ad essere dismesse.



(segue) Principi di attestazione

Grazie !

Scetticismo e giudizio professionale

Scetticismo professionale

«Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi.» (ISA ITALIA 200 – Par. 13 «Definizioni»)

Declinato in una serie specifica di comportamenti (par. A21 e ss. ISA ITALIA 200)

Giudizio professionale

«L'utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico di revisione». (ISA ITALIA 200 – Par. 13 «Definizioni»)

Declinato in una serie specifica di comportamenti (par. A26 e ss. ISA ITALIA 200)

Significatività

«*Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio*». (ISA Italia 320).

In prassi ai fini della individuazione della soglia di “significatività” complessiva di un bilancio si tiene in considerazione uno dei seguenti parametri o una media degli stessi:

	Significatività	
	% min	% max
% (percentuale) su:		
- ricavi	1%	3%
- o, risultato operativo	3%	7%
- o, utile (perdite) ante imposte	3%	7%
- o, totale attivo	1%	3%
- o, Patrimonio netto	3%	5%

(Si vedano al riguardo, ad esempio, *Calcolo e valore della “significatività” nella revisione* di Francesco Rizzi su Euroconference News 2018 come anche *La rilevanza nelle valutazioni di bilancio* di Luciano Matteo Quattrocchio e Bianca Maria Omegna su Diritto ed Economia dell’Impresa – Fascicolo 4 – 2016)

ISA ITALIA: CHI LI EMANA ?

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B, (SA Italia) n. 700B e (SA Italia) n. 720B - e l'ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA e l'ISQC 1 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB, tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento "A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications".

Il testo approvato degli ISA e dell'ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC (Federazione Italiana dei Contabili)

- Codice della crisi e dell'insolvenza, art. 2, lett. c)
 - «Sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La nozione di «sovraindebitamento»

- Codice della crisi e dell'insolvenza, art. 2, lett. a e b)
 - a) **«crisi»**: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;**
 - b) **«insolvenza»**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che **il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.**

La nozione di «sovraindebitamento»